

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**“COMITATO DI GESTIONE DELLA STRADA N. 6 DEL VINO D.O.C.**  
**“PRIMITIVO DI MANDURIA” E “LIZZANO”**

**Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede legale.**

È costituito un organismo di carattere associativo che assume la denominazione “Comitato di gestioni della Strada n. 6 del vino a denominazione di origine controllata “Primitivo di Manduria” e “Lizzano”, con sede legale in Lizzano al Corso Europa, civico 37/39, nel prosieguo indicati rispettivamente con “Comitato” e “Strada del vino” finalizzato allo svolgimento dei compiti previsti dalle norme regionali, nazionali comunitarie nonché, in particolare, al bando approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4397 del 29.12.1998 (pubblicata sul B.U. della Regione Puglia n. 4 del 14.01.1999) ad oggetto “P.O.P. Puglia 1994/99 - Fondo FEOGA – Misura 4.3.2. “Valorizzazione e promozione di prodotti agroalimentari tipici regionali di qualità”-Azione n. 3” e dalla legge 27.07.1999, n. 268.

Il Comitato non ha scopo di lucro ed è apolitico.

**Art. 2 – Logo della “Strada del vino”**

La “Strada del vino” si identifica con il seguente logo: (*riportare la descrizione*),

L'utilizzo del logo, secondo le apposite norme da approvarsi con deliberazione del Consiglio Direttivo, è riservato esclusivamente al Comitato ed agli associati, i quali possono riportare lo stesso accanto alla propria ragione sociale su qualsiasi mezzo con cui pubblicizzano o comunicano con altri soggetti.

**Art. 3 – Scopi del Comitato**

Il Comitato persegue i seguenti scopi:

- a) valorizzare e promuovere i territori vitivinicoli interessati dalla denominazione di origine controllata del “Primitivo di Manduria” e del “Lizzano”, anche attraverso l'utilizzazione dei finanziamenti previsti per la creazione della “Strada del vino”.
- b) gestire la “Strada del vino” in conformità a quanto disposto dal bando approvato con la deliberazione della G.R. n. 4397/1998 e dalla legge n. 268/1999;
- c) svolgere attività formativa diretta alla valorizzazione delle peculiarità enologiche, storiche ed ambientali presenti nell'ambito della “Strada del vino”;
- d) attuare campagne di informazione e di promozione per una maggiore valorizzazione della “Strada del vino”;
- e) gestire il “Museo della vite e del vino” e il “Centro d'informazione”;
- f) gestire l'enoteca direttamente o attraverso terzi, facendosi garante del rispetto delle disposizioni recate dal bando approvato con la deliberazione della G.R. n. 4397/1998;
- g) gestire ogni altra iniziativa di carattere economico relativa alle finalità proprie della “Strada del vino”;
- h) controllare affinché gli associati si conformino e rispettino gli standards minimi indicati nel bando approvato con la deliberazione G.R. n. 4397/1998;
- i) partecipare ad altre associazioni ed enti i quali si propongono finalità che possono concorrere, direttamente o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi statutari;

j) rappresentare e tutelare in ogni sede, anche giudiziaria, il nome e il logo della “Strada del vino” nonché gli interessi degli associati alla “Strada del vino”.

La “Strada del vino” si concretizza in un itinerario, appositamente segnalato da cartelli riportanti il logo, lungo il quale sono ubicati vigneti, palmenti, aziende vitivinicole, enoteche, musei del vino e della vite, aziende agrituristiche, musei, centri abitativi caratteristici, osterie e ristoranti, locande e alberghi, laboratori e botteghe artigiane.

#### **Art. 4 – Durata del Comitato**

La durata del Comitato è fissata dalla data di stipulazione dell’atto costitutivo, formalizzato con atto pubblico, sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga deliberata dall’Assemblea.

La cessazione anticipata del Comitato può essere deliberata dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i voti dei soci aventi diritto, su proposta di tanti soci rappresentanti almeno un terzo di tutti gli associati aventi diritto di voto. Per lo scioglimento del Comitato non è consentito esercitare il diritto di voto per mezzo della delega.

#### **Art. 5 - Patrimonio del Comitato**

Il patrimonio del Comitato è costituito:

- a) dalle quote contributive dei soci;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da terzi;
- d) dagli utili derivanti da manifestazioni organizzate dal Comitato o a cui il Comitato ha partecipato;
- e) da eventuali economie costituite dalle eccedenze di bilancio;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Ciascun socio ha l’obbligo di contribuire alle entrate dl Comitato attraverso una quota fissa di partecipazione, diversificata per categoria di appartenenza determinata con l’atto costitutivo del Comitato, nonché una quota annuale proporzionale ai servizi che i soci privati e pubblici ricevono dal Comitato determinata dal Consiglio Direttivo in fase di programmazione annuale delle attività da svolgere.

Alla cessazione del Comitato il suo patrimonio è assegnato ai Comuni soci proporzionalmente alle quote fisse di partecipazione secondo la ripartizione deliberata dall’Assemblea.

#### **Art. 6 – Anno sociale ed esercizio finanziario**

L’attività del Comitato si svolge per anno sociale e per esercizio finanziario, che hanno inizio con il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 7 – Soci fondatori e soci ordinari**

Il Comitato è composto da soci fondatori e da soci ordinari.

I soci fondatori sono i soggetti che stipulando l’atto costitutivo hanno fondato il Comitato. I soci ordinari sono i soggetti che saranno ammessi al Comitato in qualità di membri o aderenti di cui all’articolo successivo. Il numero dei soci ordinari è illimitato.

L’ammissione al Comitato comporta per il socio l’implicita accettazione incondizionata del presente statuto, delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati dagli organi sociali. Tutti i soci

sono titolari dei diritti di elettorato attivo e passivo alle cariche degli organi sociali del Comitato. La qualità di socio non è trasmissibile a terzi e le quote associative non sono rimborsabili.

### **Art. 8 – Membri e aderenti al Comitato**

Purché in possesso dei requisiti minimi di qualità prescritti dal bando approvato con la deliberazione della G.R. n. 4397/1998, hanno diritto ad essere ammessi nel Comitato in qualità di:

- a) componenti istituzionali: Amministrazioni comunali, Associazioni dei produttori vitivinicoli consorzi per la Tutela e la Valorizzazione dei vini, Organizzazione Professionali Agricole;
- b) membri: le cantine cooperative, i stabilimenti vinicoli, le aziende vitivinicole, le enoteche, i musei del vino e/o della civiltà contadina, le aziende agrituristiche, le aziende agricole specializzate in produzioni tipiche;
- c) aderenti: le strutture ricettive, i punti di ristoro, le imprese artigiane, infrastrutture di interesse turistico, artistico culturale e paesaggistico

### **Art. 9 – Modalità per l'ammissione al Comitato**

Il soggetto che intende far parte del Comitato deve far pervenire, presso la sede del Comitato, apposita domanda di ammissione, scritta e sottoscritta su apposito modulo, indirizzata al Consiglio Direttivo.

La domanda - contenente le indicazioni relative alle generalità del soggetto richiedente e, nel caso, del rappresentante legale dello stesso, l'impegno ad accettare ed osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali del Comitato nonché di versare annualmente la quota – deve essere corredata degli atti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione ed i poteri degli eventuali suoi organi sociali titolari del potere di assumere obbligazioni verso i terzi in nome e per conto del soggetto istante.

Avverso la domanda di ammissione, registrata su apposito registro consultabile dai soci, può essere presentata motivata opposizione da qualsiasi socio entro trenta giorni dalla data di registrazione.

Sulle domande di ammissione e sulle relative opposizioni decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo.

### **Art. 10 – Obblighi del socio**

Ciascun socio è obbligato a:

- a) rispettare il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali del Comitato;
- b) ad attenersi ad un comportamento leale e corretto nei confronti del Comitato e degli altri soci del Comitato;
- c) partecipare alle attività di gestione della "Strada del vino" poste in essere dal Comitato;
- d) dare la propria disponibilità e contribuire fattivamente per il perseguimento degli scopi sociali del Comitato, ove richiesto dagli organi sociali;
- e) versare con puntualità la quota fissa partecipativa e quella proporzionale contributiva associativa a suo carico;
- f) comunicare ogni mutazione dell'ubicazione dell'azienda e della composizione dei propri organi a cui è affidata l'amministrazione e la rappresentanza legale del socio;
- g) partecipare alle attività del Comitato e richiederne i benefici limitatamente alle aziende ubicate nel territorio del Comitato e soltanto per i produzioni riferite alle stesse aziende.

## **Art. 11 – Cessazione e recesso del socio**

Il socio cessa di diritto di appartenere al Comitato quando:

- a) perde anche uno solo dei requisiti essenziali minimi di qualità;
- b) l'ubicazione della sua attività è trasferita nel territorio di un Comune non appartenente alla zona di produzione delimitata dai disciplinari di produzione a denominazione di origine controllata del "Primitivo di Manduria" e del "Lizzano";
- c) non è più in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità del Comitato;
- d) arreca danno morale e/o materiale al Comitato;
- e) non corrisponde nei sessanta giorni consecutivi la quota contributiva sociale;
- f) svolge attività in contrasto o in concorrenza con le finalità, gli interessi e le decisioni degli organi sociali del Comitato;
- g) reitera comportamenti in violazione delle norme dello statuto e dei regolamenti del Comitato.

La cessazione da socio decorre dalla data di notificazione per mezzo di raccomandata con a.r., del provvedimento con cui il Consiglio Direttivo la dichiara. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al collegio dei probiviri entro 30 giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

Al socio è consentito recedere da tale suo status a condizione che, per mezzo di raccomandata con a.r., ne dia comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale ne deve prendere atto entro 30 giorni dalla data di pervenimento della comunicazione. La dichiarazione di recesso ha effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo alla data di presentazione della dichiarazione.

## **Art. 12 – Sanzioni per le inadempienze dei soci**

Al socio che non adempia le obbligazioni assunte a norma del presente statuto sono applicabili, salve le azioni di responsabilità per i danni arrecati al Comitato, le seguenti sanzioni:

- a) sanzione pecuniaria;
- b) sospensione a tempo determinato dai benefici dell'appartenenza al Comitato, fermi gli obblighi assunti;
- c) l'esclusione dal Comitato, in caso di ripetute e gravi infrazioni.

Le specifiche fattispecie di applicabilità delle predette sanzioni stabilite e dei rispettivi importi o durata sono determinate da un apposito regolamento adottato dall'Assemblea.

Le sanzioni sono determinate e comminate dal Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti al socio interessato.

Avverso il provvedimento con cui è irrogata la sanzione è proponibile ricorso al collegio dei probiviri entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione, per mezzo di raccomandata con a.r., dello stesso provvedimento.

Compete al collegio dei probiviri annullare o modificare la sanzione appellata e determinare la misura del danno arrecato al Comitato dall'inadempienza del socio.

## **Art. 13 – Organi del Comitato**

Gli organi sociali del Comitato sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli incarichi sociali sono espletati a titolo gratuito, salvo che l'Assemblea deliberi soltanto per i componenti del Consiglio un gettone di presenza, determinandone anche l'importo. Sono rimborsabili le spese effettivamente sostenute dai componenti del Consiglio per specifici incarichi preventivamente autorizzati.

#### **Art. 14 – Assemblea generale dei soci**

L'Assemblea generale, massimo organo deliberativo del Comitato, è costituita da tutti i soci, i quali possono partecipare alle sue riunioni purché siano in regola con il pagamento delle quote contributive a loro carico.

In seno all'Assemblea i rappresentanti dei Comuni associati devono essere i rispettivi Sindaci ovvero, un assessore dello stesso ente appositamente delegato anche per una sola seduta.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto secondo il principio del voto singolo previsto dall'articolo 2532 del Codice Civile, che può far esercitare ad altro socio apposita delega per ciascuna seduta. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea si riunisce in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie.

Ciascuna sessione può essere costituita da una o più sedute.

La sessione ordinaria l'Assemblea provvede:

- a) a eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo;
- b) ad approvare il bilancio preventivo annuale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello interessato al bilancio, e le sue modifiche;
- c) ad approvare la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione della "Strada del vino" e il rendiconto relativi entrambi all'esercizio finanziario precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- d) ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del collegio dei probiviri;
- e) ad approvare le direttive generali di azione per il conseguimento delle finalità del Comitato;
- f) ad approvare le modifiche dello Statuto, con la maggioranza assoluta di tutti i voti validamente esercitabili dai soci.

Nelle sessioni straordinarie l'Assemblea provvede:

- a) ad approvare il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- b) ad approvare il regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo;
- c) ad approvare il regolamento di contabilità;

- d) l'acquisizione, la vendita e la permuta di beni mobili registrati e di beni immobili;
- e) la contrazione di mutui o prestiti che impegnino il bilancio per oltre un esercizio finanziario;
- f) a deliberare quanto altro alla stessa demandato dalla legge o dallo statuto o dai regolamenti del Comitato.

#### **Art. 15 – Elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente temporaneo e del Segretario dell'Assemblea**

L'Assemblea provvede, con voto palese ed a maggioranza relativa dei voti validamente rappresentati all'atto della votazione, a eleggere nel suo seno il Presidente e il Consiglio Direttivo, la cui durata è di tre anni. Nel caso di assenza o di impedimento o di rifiuto presiedere a consesso da parte del Presidente, l'Assemblea provvede con votazione palese e a maggioranza relativa dei voti validamente espressi a nominare un Presidente temporaneo.

Il Presidente nomina tra i presenti un Segretario.

Compete al Presidente verificare la regolarità delle deleghe, presiedere, sospendere ed aggiornare la seduta, dirigere i lavori secondo i principi della trasparenza e dell'economicità dei lavori.

#### **Art. 16 – Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata dal suo Presidente su apposita delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta contestuale di un quarto di tutti i soci aventi diritto di voto o su richiesta del Collegio Sindacale, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del tipo di sessione, il luogo della riunione, il giorno e l'ora sia della seduta di prima convocazione sia della seduta di seconda convocazione, la quale ultima può svolgersi dopo almeno 24 ore da quella stabilita per la prima convocazione, e l'ordine del giorno comprendente gli argomenti da trattare; deve essere affisso, per cinque giorni consecutivi liberi nel caso di sessione ordinaria e per tre giorni consecutivi liberi nel caso di sessione straordinaria, in apposito albo presso la sede del Comitato e presso gli eventuali suoi uffici periferici; ed, inoltre, deve essere fatto pervenire, anche per mezzo di telefax, a tutti gli altri soci almeno entro tre giorni precedenti quello della seduta di prima convocazione.

#### **Art. 17 - Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea**

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e sono valide con la presenza : in prima convocazione, di un numero di soci rappresentanti complessivamente almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, di almeno tre soci qualunque sia il numero dei voti rappresentati. E' definita seduta di seconda convocazione quella nella quale si discutono argomenti non potuti deliberare in una seduta di prima convocazione per mancanza del numero legale per la validità della seduta.

Le deliberazioni sono adottate sempre con voto palese (per alzata di mano, per appello nominale, per alzata e seduta, per acclamazione). Le deliberazioni sono adottate validamente se hanno conseguito la metà più uno del numero dei voti rappresentati dai soci presenti al momento della votazione. In caso di parità di voti, prevale l'espressione di volontà conforme al voto del Presidente. Nessuna deliberazione può essere adottata se il relativo argomento non è iscritto all'ordine del giorno inserito nell'avviso di convocazione.

Di ogni deliberazione è redatto processo verbale, il cui originale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia delle deliberazioni sono affisse, entro otto giorni dalla data di adozione, all'apposito albo presso la sede del Comitato per 15 giorni consecutivi affinché i soci possano avere conoscenza delle stesse.

## **Art. 18 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è costituito, oltre che dal Presidente nominato dall'Assemblea, dai seguenti nove componenti:

- a) tre rappresentanti delle componenti istituzionali;
- b) tre rappresentanti dei membri della "Strada del vino";
- c) tre rappresentanti degli aderenti alla "Strada del vino";

I soci di ognuno dei territori a denominazione di origine controllata hanno diritto di eleggere con votazione distinta i propri rappresentanti per ciascuna delle categorie di cui alle lettere a), b) e c).

Alla elezione dei componenti del Consiglio provvede, con distinte votazioni, l'Assemblea con voto palese e a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

Il Consiglio deve essere ritenuto sciolto allorché rassegnano le dimissioni almeno la metà dei consiglieri. In tal caso, il Presidente provvede a convocare l'Assemblea, entro dieci giorni dalla data di pervenimento dell'ultima dimissione che ha provocato lo scioglimento, per procedere alla nomina del nuovo Consiglio.

## **Art. 19 – Presidente e Segretario del Consiglio**

Il Consiglio nomina nel suo seno due Vice-Presidente con voto palesemente espresso della metà più uno dei componenti assegnati al primo scrutinio o della maggioranza relativa dei voti validamente espressi al secondo scrutinio.

In caso di assenza o impedimento o rifiuto a presiedere il consesso da parte del Presidente e dei Vice-Presidente, assume la presidenza il componente più anziano di età.

Il Consiglio provvede, a nominare il Segretario con le modalità e con il quorum funzionale rispettivamente richiesti per la nomina del Presidente.

Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario durano in carica tre anni.

Alle sedute del Consiglio Direttivo hanno diritto di assistere i rappresentanti dei soci del Comitato, mentre il Presidente ed il Consiglio possono far assistere quanti possano dare un contributo all'adozione delle loro deliberazioni.

## **Art. 20 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio**

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno sette componenti in prima convocazione e di almeno tre componenti in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono adottate sempre con il voto palese della metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità di voti, prevale l'espressione di volontà conforme al voto del Presidente.

Di ogni deliberazione è redatto processo verbale, il cui originale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia delle deliberazioni sono affisse entro otto giorni dalla data di adozione, all'apposito albo presso la sede del Comitato per giorni consecutivi i soci possano avere conoscenza delle stesse. Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa o, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta contestuale di almeno tre consiglieri o della..

richiesta del Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo della riunione, il giorno e l'ora sia della seduta di prima convocazione sia della seduta di seconda convocazione, la quale ultima può svolgersi dopo almeno un'ora di quella stabilita per prima convocazione, e l'ordine del giorno comprendente gli argomenti da trattare; deve essere fatto pervenire per mezzo di raccomandata a.r. ai consiglieri almeno entro il terzo giorno precedente quello della seduta di prima convocazione. Nei casi d'urgenza il Presidente può convocare il Consiglio anche telefonicamente o per mezzo telefax almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive è causa di decadenza di diritto, da dichiararsi da parte dell'Assemblea previa contestazione dell'addebito all'interessato.

## **Art. 21 – Competenze del Consiglio Direttivo e del Presidente**

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione a socio del Comitato;
- b) approvare le bozze del bilancio preventivo e del rendiconto, entro rispettivamente il 31 ottobre e il 28 febbraio di ogni anno;
- c) predisporre la relazione annuale di gestione da approvare unitamente al rendiconto da parte dell'Assemblea, entro il 28 febbraio di ogni anno;
- d) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie attive e passive;
- e) adottare i provvedimenti per dare esecuzione alle deliberazioni adottate dall'Assemblea;
- f) deliberare i regolamenti dei servizi;
- g) inviare con cadenza annuale (entro il 31 maggio) agli Assessori all'Agricoltura della Provincia di Taranto e della Regione Puglia una relazione amministrativa e finanziaria delle attività svolte corredata da un elenco dei soci;
- h) comunicare agli Assessori all'Agricoltura della Provincia di Taranto e della Regione Puglia ogni variazione in merito allo Statuto ed alla composizione degli organi del Comitato;
- i) collaborare con altri Comitati di gestione delle strade presenti nella Regione e con gli enti pubblici per l'espletamento di attività finalizzate alla valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari e degli itinerari turistico-gastronomici;
- j) nominare eventuali comitati tecnici e determinarne i compiti;
- k) controllare il regolare utilizzo del nome e del logo della "Strada del vino" da parte degli Associati e controllare che terzi non li utilizzino in modo indebito;
- l) adottare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea e al Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente il Comitato nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; eccezionalmente, nei casi di somma urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica dell'atto entro trenta giorni dalla data della sua adozione. Nel caso di mancata ratifica di tutti gli effetti dell'atto non ratificato è responsabile il Presidente.

## **Art. 22- Competenze del Segretario del Consiglio**

Il Segretario del Consiglio dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e alle determinazioni del Presidente del Consiglio, redige i verbali delle riunioni, coadiuva il Presidente nel curare la corrispondenza, cura la riscossione delle entrate e l'erogazione delle spese nonché la tenuta dei registri contabili, firma unitamente al Presidente del Consiglio i mandati di pagamento delle spese del Comitato.

## **Art. 23 – Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale si compone dei tre membri eletti dall'Assemblea:

- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
- b) un dottore in economia e commercio, iscritto all'albo dei revisori contabili;
- c) un ragioniere iscritto all'albo dei revisori contabili.

Esso dura in carica tre anni.

Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione contabile del Comitato, vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti del Comitato, accerta la regolare tenuta dei libri contabili e delle scritture, partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, assolve tutte le altre funzioni attribuitegli, esprime il parere sul bilancio preventivo annuale e sulle sue modificazioni nonché sul rendiconto prima che siano approvati dall'Assemblea.

In caso di accertamento di disfunzioni e di irregolarità il Collegio ne dà immediata comunicazione all'Assemblea o al Consiglio secondo le rispettive competenze, indicando i provvedimenti da adottare per porvi rimedio.

#### **Art. 24 – Tesoriere del Comitato**

Il Consiglio Direttivo affida il servizio di tesoreria del Comitato ad un Istituto di credito a rilevanza nazionale che abbia lo sportello nel Comune ove ha sede il Comitato.

#### **Art. 25 – Composizione amichevole delle controversie**

Le eventuali controversie insorte tra il Comitato ed il socio sono deferite al componimento amichevole del Collegio dei Probiviri, composto da tre membri: uno laureato in giurisprudenza che funge da presidente, uno laureato in economia e commercio ed uno laureato in agraria.

Il Collegio giudica nel rispetto del principio "ex bono et aequo", senza formalità di procedura, ma garantendo il giusto contraddittorio tra le parti. Il loro giudicato è inappellabile.

#### **Art. 26 – Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia ai regolamenti del Comitato e per quanto negli stessi non disciplinato alle norme del Codice Civile.